

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 5

Adunanza 6 febbraio 2001

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI TORINO - VARIANTE PARZIALE N. 36
AL PRG - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 64-21480/2001

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori GIUSEPPE GAMBA e FRANCO CAMPIA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Torino:

- è dotato di PRG approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 3-45091 del 21/04/1995;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 4 del 11/01/2001 il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 36 al PRG, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha inviato la suddetta deliberazione alla Provincia in data 23/01/2001;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il PRG vigente così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 4/2001 di adozione;

Rilevato che la variante in oggetto riguarda l'area P 25 - Laghetti Falchera destinata dal vigente PRG a parco urbano. Nella prospettiva di una prossima attuazione del parco (risulta difatti già approvato il progetto preliminare con inserimento dell'opera nel Piano Triennale

dei Lavori Pubblici) ed essendo decaduto il vincolo preordinato all'esproprio in quanto scaduto il termine dei cinque anni dall'approvazione del Piano Regolatore, la variante propone la reiterazione di tale vincolo al fine di garantirsi rispetto a possibili profili di illegittimità in vista dell'esproprio.

Il tema della durata dei vincoli a contenuto espropriativo e la loro decadenza in caso di mancata attuazione delle previsioni urbanistiche, è stato ed è oggetto, in Italia, di numerosi provvedimenti legislativi e di sentenze emesse dalla Corte Costituzionale e dagli organi della giustizia amministrativa. Ciò a causa di una ormai cronica mancanza di una organica e costituzionalmente compatibile legislazione sul regime dei suoli (sistemi di acquisizione delle aree per pubblica utilità, durata dei vincoli, determinazione delle indennità di esproprio).

A partire dalla prima legge sugli espropri del 1865, i diversi provvedimenti si sono difatti, via via succeduti, con una "accelerazione" del fenomeno a partire dagli anni '60-'70, epoca in cui, per via della evoluzione della disciplina urbanistica (piani di zona, standard per servizi) i vincoli a contenuto espropriativo hanno trovato una più massiccia applicazione riproponendo con maggior forza la questione del regime dei suoli.

Ad oggi, l'insieme delle disposizioni di legge in vigore e delle sentenze, configurano una disciplina articolata ed in continua, estemporanea, evoluzione: l'ultimo importante tassello, introdotto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 179/1999 e ribadito con successive sentenze del Consiglio di Stato, riguarda l'illegittimità costituzionale della reiterazione di vincoli urbanistici scaduti, senza previsione di indennizzo; indennizzo la cui quantificazione viene demandata a successivo provvedimento legislativo.

Per tali motivazioni, l'Amministrazione Comunale torinese, all'interno della delibera di adozione della variante stessa, riconosce, demandando a successiva disposizione dirigenziale, ".. l'eventuale indennizzo dovuto per la reiterazione del vincolo, come determinato dal legislatore o, in mancanza, dal giudice adito";

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77 e attualmente all'esame della Regione, la variante in esame non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 08/03/2001;

Vista l'istruttoria predisposta dal Servizio Urbanistica, datata 30/01/2001;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 36 al PRG del Comune di Torino, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 11/01/2001, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di trasmettere al Comune di Torino la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso